



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04
e-mail: vaic81200g@istruzione.it- sito web: www.icsadamoli.edu.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



Approvato con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 15/05/2025

INTRODUZIONE

Il nostro Istituto, con questo protocollo, intende definire tutti gli aspetti che costituiscono le problematiche relative a comportamenti di bullismo e cyberbullismo al fine di:

- ★ contrastare l'insorgenza,
- ★ fornire gli strumenti utili al riconoscimento
- ★ stimolare atteggiamenti e comportamenti positivi, di inclusione e rispetto reciproco.

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni in aumento, come testimoniano le Forze dell'Ordine e come riportano costantemente anche le pagine dei quotidiani.

Obiettivo del nostro Istituto è quello di creare un'alleanza forte con tutte le componenti coinvolte nell'educazione dei nostri alunni, stimolando in loro pensiero critico, buone pratiche e attenzione all'altro, fin dalla più tenera età.

E' indubbio che le fasce d'età, dagli 11 ai 14 anni, presenti anche nel nostro Istituto, rientrano tra quelle più fragili e a rischio, come si può osservare anche nell'Indagine HBSC del 2022 nella pagina dedicata: [Indagine 2022 - Hbsc - Bullismo e cyberbullismo](#).

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso (per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per identità di genere, per orientamento sessuale, per particolari realtà familiari).

Le scuole sono chiamate a promuovere uno sviluppo sia delle competenze socio-affettive sia digitali degli studenti.

Nelle linee guida del 2021 si legge:

"...la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio."

All'articolo 5 della Legge N.70/2024 , le scuole sono invitate *"...ad indicare espressamente tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della Rete Internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia"*

L'Istituto, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie extra scolastiche presenti sul Territorio.

BULLISMO E CYBERBULLISMO_ ANALISI DEL PROBLEMA

Il fenomeno del **bullismo**, così come sottolineato anche dalle linee di orientamento del 2021, è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento.

Il termine “bullismo” (“bullying”) fu coniato dallo psicologo svedese Dan Olweus negli anni '70, nelle sue ricerche sulla violenza scolare, per indicare le prepotenze tra pari.

Olweus specificò la differenza tra “bullismo” e “scherzo” in una situazione di gioco. Lo *scherzo* di solito avviene tra amici e non provoca un dolore fisico all'altro; al contrario il *bullismo* coinvolge persone che non hanno relazioni amichevoli, ed è caratterizzato da uno sbilanciamento di potere tra due individui (bullo e vittima).

Uno scherzo può facilmente trasformarsi in bullismo se si verifica per lungo tempo e soprattutto quando l'individuo sente che le azioni degli altri non sono intese come un gioco e non restano nei confini accettabili del gioco.

Possiamo avere due forme di bullismo:

DIRETTO in presenza di attacchi espliciti di violenza fisica o verbale;

INDIRETTO attraverso il pettegolezzo, la calunnia, l'esclusione dal gruppo dei pari.

I soprusi avvengono sempre in presenza di un pubblico e possono avere la complicità di gregari che sostengono ed aiutano il bullo.

Per “**cyberbullismo**” si intende: *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Legge n. 71 del 29 maggio 2017, articolo 1 comma 2).*

Anche il cyberbullismo può essere:

DIRETTO quando i messaggi o le attività in internet hanno effetto immediato sulla vittima, attraverso messaggi, mail, chat di gruppo;

INDIRETTO quando il materiale, per denigrare, sminuire, offendere, viene postato in aree pubbliche della Rete, diventando materiale pubblico e quindi condivisibile.

Caratteristiche distintive del fenomeno del BULLISMO:

→ **Intenzionalità:** messa in atto volontaria di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

→ **Squilibrio di potere:** sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima che, spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.

→ **Ripetizione:** ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.

caratteristiche distintive del fenomeno del CYBERBULLISMO:

→ **Pervasività:** il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).

→ **Anonimato:** la presenza di una distanza fisica dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi e ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.

→ **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti, raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.

→ **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo, anche se vengono rimossi, spesso per sempre. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Atteggiamento tipico di difesa messo in atto sia dal bullo che dal cyberbullo è il disimpegno morale, cioè un processo tramite il quale l'individuo si auto-justifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna.

Strategie messe in atto più comunemente possono essere:

→ **giustificazione di una condotta riprovevole**, che permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo ("L'ho fatto perché un mio compagno era stato offeso"; "Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio")

→ **ridefinizione della responsabilità personale**, che attiva meccanismi di diffusione della responsabilità ("Lo fanno tutti"; "Io ho solo detto ad altri che si meritava una lezione")

→ **ridefinizione delle conseguenze dell'azione**, che tende a minimizzare le conseguenze del proprio comportamento ("Era solo uno scherzo"; "Dire offese a qualcuno non reca alcun danno")

→ **ridefinizione del ruolo della vittima**, che attribuisce alla vittima una colpa o la deumanizza ("E' antipatica e in fondo si merita se alcuni la chiamano con brutti nomi"; "Fa schifo, non merita rispetto dagli altri")

Accanto al bullo ed al cyberbullo, vi sono anche altre figure che rivestono un ruolo significativo rispetto all'illecito compiuto:

a) il difensore della vittima, che va in soccorso di quest'ultima e prende nettamente ed apertamente le distanze rispetto al bullo e che, nel caso di cyberbullismo, denuncia quanto visto e realizzato in Rete, o comunque difende apertamente la vittima prendendo le distanze dal cyberbullo;

b) lo spettatore, che assiste alla scena e, pur non sostenendo l'autore e non approvandone i comportamenti, non ne prende le distanze e non soccorre la vittima (per timore di subire ripercussioni analoghe o anche per l'intima convinzione che la vittima "se la sia cercata"), comportandosi, di fatto, come una "maggioranza silenziosa";

c) l'aiutante, che, per agevolare le condotte del bullo o del cyberbullo, mette in atto a sua volta forme di violenza (ad esempio, trattenendo fisicamente la vittima per consentire al compagno l'aggressione o realizzando un falso profilo della vittima). Tali comportamenti rendono la vittima ancora più indifesa;

d) il sostenitore, che, pur non intervenendo attivamente all'episodio di bullismo o di cyberbullismo, sostiene apertamente l'autore (ad esempio, incitando apertamente in caso di bullismo, o con likes posti sui commenti offensivi postati sui social dal cyberbullo a danno della sua vittima).

A carico delle figure espresse sopra, tranne che per il difensore della vittima, possono essere individuate ipotesi di responsabilità civile, con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore della vittima stessa.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo
Generalmente solo il bullo, il gregario e il bullo-vittima compiono prepotenze.	Chiunque può diventare un cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare l'inclusione di altri "amici" anonimi.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti o ad amici di altre scuole limitrofe.	Il materiale offensivo può essere diffuso in tutto il mondo.
Il bullo vuole dominare nelle relazioni interpersonali, rendendosi visibile.	Il cyber bullo ha la percezione di invisibilità, nascondendosi dietro lo schermo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche del gruppo classe condizionano le azioni dei bulli.	I cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale.
Il bullo non si assume la responsabilità e minimizza: "Stiamo scherzando", "Non è colpa mia"	Le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite ad altri: "non l'ho scritto io" "non so chi l'ha scritto".
Il bullo vede le conseguenze delle proprie azioni sulla vittima, ma le ignora.	Il cyberbullo non vede direttamente le conseguenze delle proprie azioni sulla vittima.

GLOSSARIO

Flaming : vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.

Exclusion: Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

Denigration: La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, via rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

Outing and Trickery (rivelazioni e inganno): condividere on line segreti o informazioni imbarazzanti su un'altra persona. Spingere con l'inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle on line.

Impersonation: Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.

Harassment: Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.

Cyberstalking: È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguire l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.

Happy slapping: letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

Sexting: si riferisce alla pratica di inviare foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online. È una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

CONSEGUENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI

Per il bullo possiamo riscontrare basso rendimento scolastico, aumento dell'aggressività, incapacità di rispettare regole.

Per la vittima si possono evidenziare sintomi fisici ma più frequentemente psicologici, quali ansia, depressione, disturbi del sonno, scarsa autostima, che possono sfociare in un ritiro sociale, in comportamenti autolesivi che, nei casi più estremi, possono culminare nel tentato suicidio.

COSA DICE LA LEGGE

CODICE PENALE

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- ❖ Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall'articolo 494 c.p.);
- ❖ Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- ❖ Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- ❖ Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)
- ❖ Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- ❖ Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- ❖ Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- ❖ Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c.p.);
- ❖ Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- ❖ Il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- ❖ Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.)

CODICE CIVILE

Delle conseguenze dannose degli atti di un minorenne, secondo l'articolo 2048, risponde:

- ❖ Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;
- ❖ La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei Deputati – XVII

Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all'accesso, alla neutralità della rete, all'inviolabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy.

La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di principi generali, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul web.

DIRETTIVE DEL MINISTERO

15 marzo del 2014;

Note N. 107190 del 19 dicembre 2022;

Circolare 11 luglio 2024, n. 5274

In tali documenti il Ministero si è occupato di regolamentare l'uso degli smartphone in classe e nell'ultima Circolare si legge: “...si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni della scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o disturbi specifici

di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.”

STORIA LEGISLATIVA

- Il Ministero della Pubblica Istruzione si è occupato del fenomeno, soprattutto di come attivare un processo educativo efficace, a partire dal 2007 con la Direttiva del Ministro Fioroni “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” (5 febbraio 2007, n. 16).

In tale documento viene precisato che l'espressione italiana «bullismo»

“è la traduzione letterale di bullying, parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali.”

Veniva definito anche il «cyberbullismo»

“come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Questa nuova forma di prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime, è in costante aumento e non ha ancora un contesto definito. Ciò che appare rilevante è che oggi non è più sufficiente educare e decodificare l'immagine perché i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque non solo di registrare immagini ma anche di divulgarle.”

- Bisogna attendere il Decreto Legge del 9 febbraio 2012 n.5 per trovare inserito in modo esplicito il termine bullismo all'articolo 50, comma 1, lettera d, nel quale è prevista la costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche al fine di conseguire la gestione delle risorse disponendo l'individuazione di un organico di rete “atto ad incentivare l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica”.
- Nel 2015 con la Legge 107/2015 vengono emanate le

“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo”

Questo documento ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

- Una legge specifica per il cyberbullismo è la “Legge n.71 del 29 maggio 2017” detta “Legge Ferrara”, definita e promulgata a seguito del tragico evento di Carolina Picchio, intitolata «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» e definisce il cyberbullismo come

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La legge indica azioni di carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela, ed educazione, nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Per implementare quanto decretato con la Legge n. 71 vengono emanati ancora due nuovi Atti di Indirizzo:

- “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo” (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)

Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l'ausilio di nuovi strumenti.

- Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021).
- Nel maggio 2024 viene emanata la LEGGE N. 70 che meglio definisce alcuni aspetti della precedente Legge N. 71, affinando le definizioni di bullismo e cyberbullismo ed indicando più precisamente il coinvolgimento di docenti, genitori, e tutti gli attori coinvolti nel processo educativo di crescita delle nostre bambine e bambini.

ASPETTI SALIENTI DELLE LEGGI N. 71 con le integrazioni della LEGGE N. 70

“Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

per “bullismo” si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

COME INTERVENIRE

Negli articoli della “Legge N. 70” si riprende quanto già espresso nella precedente “Legge N. 71” per gli Istituti scolastici, in particolare ai commi 2 e 3 dell’articolo 4:

“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.

“Ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le relative iniziative, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.

AZIONI DA ATTUARE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

La scuola deve operare sui concetti basilari di **dignità, riconoscimento, rispetto e valorizzazione**.

Prioritaria è la cura della relazione con l'altro, riflettendo costantemente su ogni forma di discriminazione e valorizzando le differenze.

A tal proposito, nel nostro Istituto, si è deciso di istituire la settimana dell'intercultura, a partire dalla Giornata della Lingua Madre, cercando un coinvolgimento diretto anche con il territorio.

Si valorizzano le “giornate internazionali o nazionali” suggerite dal Ministero dell'Istruzione, inserite anche nel nostro curriculum di educazione civica, tra le quali, in maniera più specifica:

la “giornata della gentilezza”, la “giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti”, la “giornata dei diritti umani”, la “giornata del Safe Internet Day”, la “giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo”, la “Giornata mondiale della S-connessione da Internet” e la nuova “giornata del rispetto”, istituita per il 20 gennaio dalla Legge 70 “*quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione*”. Tale giornata nasce in memoria di Willy Monteiro Duarte morto a Colleferro per aiutare un amico in difficoltà.

Si attua un Curriculum di Educazione Civica predisposto per tutti i tre ordini di scuola.

si attua un Curricolo Digitale. L'Istituto ha scelto di predisporre un Curricolo Digitale per programmare ed implementare percorsi didattici innovativi, pratici e aperti alla comunità scolastica per integrare le tecnologie in ciascun insegnamento tramite attività, lezioni, laboratori, workshop. Attraverso il Curricolo Digitale si persegue l'obiettivo, esplicitato anche nel DigCompEdu, di aiutare bambini/e e ragazzi/e ad utilizzare le tecnologie con creatività e responsabilità, creando contenuti, risolvendo problemi, svolgendo attività legate all'informazione e alla comunicazione.

Si organizzano laboratori di affettività con associazioni specializzate presenti sul territorio (Gulliver, La Casa).

Si organizzano incontri per studenti, docenti, genitori, con Polizia Postale, Carabinieri, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, esperti del settore.

Si promuove la partecipazione a spettacoli teatrali aventi per tema bullismo, cyberbullismo, intercultura, educazione civica, per sviluppare empatia e stimolare dibattiti e riflessioni.

Si partecipa al progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse”, che promuove un uso sicuro e positivo del web, incentivando strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, fornendo alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici tra cui il supporto per la realizzazione della E-Policy di Istituto, ma anche attività di formazione rivolta a docenti, genitori e studenti.

L'Istituto è dotato di supporto psicologico e sportello di ascolto con la presenza di uno psicologo.

Come richiesto dalle normative vigenti, tra le azioni prioritarie l'Istituto ha adottato una serie di questionari da somministrare in due momenti dell'anno agli studenti di classe quinta primaria e delle tre classi di scuola secondaria di primo grado, per verificare il benessere degli alunni nel gruppo dei pari e cogliere segnali di eventuali problematiche che potrebbero sfociare in atti di bullismo o cyberbullismo.

Sono in vigore:

- l'**E-Policy**, documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie digitali positivo, critico e consapevole, sia da parte degli studenti che del personale della scuola.

-il **Regolamento Interno**, comprendente anche le norme per l'utilizzo delle apparecchiature informatiche,

-il **Patto di Corresponsabilità** scuola- famiglia per condividere le regole adottate dall'Istituto e, come si legge nella “Legge 70” all'art. 5 comma b “...*Sia previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'Istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e dei cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia*”

- un **Team Antibullismo** e per le Emergenze composto dal Dirigente scolastico, dal Referente per il bullismo e cyberbullismo, docenti formati con la formazione della Piattaforma Elisa e lo Psicologo dell'Istituto. All'interno della E-Policy sono ben dettagliati i compiti di ogni singola figura. Il Team Antibullismo sarà presto integrato con la componente dei Genitori e costituirà il Tavolo Permanente di Monitoraggio.

QUALE PREVENZIONE

La prevenzione da attivare è di tre tipologie:

PREVENZIONE UNIVERSALE: si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.

PREVENZIONE SELETTIVA: prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi presentatisi.

PREVENZIONE INDICATA: si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

PROTOCOLLO DI SEGNALAZIONE

Accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo o cyberbullismo non significa “denunciare”, ma prendere in carico una situazione che necessita di approfondimenti, al fine di escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perchè sottovalutato o addirittura ritenuto poco importante.

Una segnalazione efficace deve essere semplice, contenere le informazioni essenziali e la modulistica deve essere a disposizione di tutti, poiché tutti, all'interno della scuola, devono essere in grado di poterla fare.

Perchè prendere in carico una segnalazione?

- Per interrompere la sofferenza segnalata;
- Per responsabilizzare gli autori del fatto segnalato;
- Per mostrare a tutti gli studenti che atti di prepotenza non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- Per rendere noto a tutti che la scuola sa come agire davanti a situazioni che rischiano di sfociare nel bullismo o cyberbullismo.

FASI DI UNA SEGNALAZIONE

- PRIMA SEGNALAZIONE
- VALUTAZIONE APPROFONDITA
- GESTIONE DEL CASO
- MONITORAGGIO

→ PRIMA SEGNALAZIONE

Ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo.

Di fronte a episodi di presunto bullismo o cyberbullismo è importante che venga raccolta una documentazione. Pertanto, primo passo sarà la compilazione di una scheda di prima segnalazione, messa a disposizione in formato cartaceo.

La scheda di prima segnalazione può essere compilata dalla presunta vittima, dai compagni, dai testimoni, dagli insegnanti della classe o del plesso, dal personale ATA, dal Dirigente Scolastico e dai familiari.

Potrà essere consegnata o inoltrata via mail a un docente della scuola che provvederà a informare il Dirigente Scolastico.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un caso di bullismo, attiva un processo di presa in carico di una situazione che deve essere approfondita.

Il Dirigente provvederà a inoltrare il documento al Referente che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

Si allega modulo di prima segnalazione.

→ VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il Team di gestione per l'emergenza raccoglierà le informazioni sull'accaduto, usando una scheda di valutazione approfondita che ha le seguenti caratteristiche:

Raccogliere le informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento.

Viene effettuata dal team di gestione dell'emergenza, entro pochi giorni dalla segnalazione, attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi.

Contiene le informazioni sull'accaduto, la tipologia e gravità dei fatti, chi è coinvolto e con quale ruolo, il livello di sofferenza, le caratteristiche di rischio.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi: è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto, per permettere una oggettiva raccolta di informazioni.

Si allega scheda di valutazione approfondita.

→ GESTIONE DEL CASO

Attraverso la scheda di valutazione approfondita, si stabilisce il livello di rischio e di conseguenza la tipologia di intervento.

Il livello di rischio si articola su tre livelli:

- **codice verde**: Situazione da monitorare con interventi in classe
- **codice giallo**: Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati
- **codice rosso**: Interventi di emergenza con supporto della rete

Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo,

non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo di prevenzione universale,

ALTRIMENTI:

dopo aver raccolto le informazioni e aver valutato la situazione, il Team per la gestione dell'emergenza deciderà quali azioni intraprendere.

Si valuterà anche la convocazione del Consiglio di classe per l'emanazione di un provvedimento disciplinare considerando la gravità delle azioni compiute.

CHI INTRAPRENDE LE AZIONI PROGRAMMATE IN BASE ALLE EVIDENZE OTTENUTE CON LA VALUTAZIONE APPROFONDATA?

CODICE VERDE: Si attua un approccio educativo rivolto a tutto il gruppo classe ed è affidato ai docenti della classe.

CODICE GIALLO: Si attuano una serie di interventi, diversificati:

- Approccio educativo con la classe da parte degli insegnanti

- Intervento individuale con lo Psicologo di Istituto o con docenti con comprovate competenze trasversali
- Gestione della relazione con il supporto dello Psicologo di Istituto o con docenti con competenze trasversali
- Coinvolgimento della famiglia da parte del Dirigente scolastico e il Team antibullismo

CODICE ROSSO: Si interviene immediatamente per fermare gli episodi e per prendere in carico sia la vittima che il bullo, attraverso azioni mirate:

- Intervento individuale con lo Psicologo dell'Istituto o con docente con competenze trasversali
- Coinvolgimento della famiglia con il Dirigente scolastico e il Team antibullismo
- Supporto a lungo termine di Rete con l'Accesso ai Servizi del Territorio, tramite l'intervento del Dirigente scolastico

In base al livello di Urgenza emerso con la Valutazione approfondita del caso segnalato si decide come procedere nella segnalazione, ovvero:

- Comunicazione alle FAMIGLIE
- Eventuale AVVIO PROCEDURA GIUDIZIARIA
- Eventuale SEGNALAZIONE ai SERVIZI SOCIALI

Si rammenta che nell'ultimo documento "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" del 17 maggio 2024 viene ribadito che *"Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'Istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. egli informa altresì tempestivamente i genitori dei Minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo Costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dalle istituzioni scolastiche non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835"*

In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e/o trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di un altro minore per la quale non sia stata proposta querela o presentata denuncia, è prevista l'applicazione di **procedura di ammonimento** da parte del questore (come in materia di stalking). A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e il minore viene inserito nel Registro degli Ammoniti; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Oscureamento del contenuto web

La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, o i genitori o esercenti la responsabilità sul minore se infra-quattordicenne, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media (Internet Service Providers) un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali. Qualora l'ISP non avesse informato l'utente entro 24h e di aver preso in carico la richiesta, o provveduto a rimuovere il contenuto entro le 48 ore seguenti, l'interessato può rivolgersi direttamente al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.

→ **MONITORAGGIO**

Il monitoraggio, a breve e a lungo termine, ha l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine:

può essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato: gli episodi di sofferenza si sono interrotti e si è instaurato un clima sereno.

Il monitoraggio a lungo termine:

a distanza di 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se dal monitoraggio emerge che la situazione non è risolta il processo deve iniziare da capo.

Si allega la scheda di monitoraggio.

ALLEGATI

Al presente Codice interno si allegano:

- Scheda di prima Segnalazione
- Scheda di Valutazione approfondita
- Scheda di monitoraggio
- Fac-simile di segnalazione di comportamento a rischio

SITI e NUMERI UTILI

www.generazioniconnesse.it

www.corecomlombardia.it

www.cuoreparole.org

www.azzurro.it

www.poliziadistato.it

Numero unico telefono azzurro: 19696

Numero verde MIUR 800669696

bullismo@istruzione.it

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO del nostro ISTITUTO SCOLASTICO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 - 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04
e-mail: vaic81200g@istruzione.it- sito web: www.icsadamoli.edu.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

La scheda di prima segnalazione dei casi di presunto bullismo e cyberbullismo *

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di presunto bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso era:

- L'alunno che ha subito la prepotenza
- Un compagno, nome
- Madre/ Padre dell'alunno che ha subito prepotenza, nome
- Insegnante, nome
- Altri:

3. Vittima, nome

Classe:

Altre vittime, nome

Classe:

Altre vittime, nome

Classe:

4. L'alunno/ gli alunni, che ha/ hanno agito atto di prepotenza

Nome

Classe:

Nome

Classe:

Nome

Classe:

5. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:

6. Quante volte sono successi gli episodi?

*Tutte le segnalazioni e i dati in esse contenute seguono la Normativa della Privacy



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5 - 21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04
e-mail: vaic81200g@istruzione.it- sito web: www.icsadamoli.edu.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
Fondo Nazionale di Ricerca e Sviluppo

Valutazione approfondita dei casi di presunte prepotenza e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di prepotenza:
2. La persona che ha segnalato il caso era:
 - La presunta vittima
 - Un compagno della presunta vittima, nome
 - Madre/ Padre della presunta vittima, nome
 - Insegnante, nome
 - Altri:
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:
4. Alunno o alunni che ha subito la prepotenza:

nome	Classe:
nome	Classe:
nome	Classe:
5. Alunno o alunni che hanno agito prepotenze:

nome	Classe:
nome	Classe:
nome	Classe:
6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di episodio è avvenuto?

- 1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;
- 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di prepotenza?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di prepotenza?

10. Da quanto tempo questi episodi si ripetono?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza dell'alunno vittima di prepotenza:

<i>Sono presenti...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ferite o dolori fisici non spiegabili	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paura di prendere l'autobus – richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Difficoltà relazionali con i compagni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Isolamento / rifiuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bassa autostima	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Impotenza e difficoltà a reagire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gravità della situazione:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sintomatologia dell'alunno che ha compiuto atti di prepotenza:

<i>Sono presenti...</i>	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cambiamenti notati dalla famiglia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Gravità della situazione:

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE <input type="radio"/>	GIALLO <input type="radio"/>	ROSSO <input type="radio"/>

Fenomenologia degli atti riferiti e il contesto

13. studenti che sostengono attivamente l'alunno che ha compiuto le prepotenze

Nome

Classe

Nome

Classe

Nome

Classe

14. Quanti compagni supportano chi ha subito le prepotenze o potrebbero farlo?

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

18. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della presunta vittima, gravità della sintomatologia del presunto bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO
DI BULLISMO E DI
VITTIMIZZAZIONE

Codice verde

Situazione da monitorare con
interventi preventivi nella
classe



LIVELLO SISTEMATICO
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE

Codice giallo

**Interventi indicati e
strutturati a scuola e in
sequenza coinvolgimento
della rete se non ci sono
risultati**



LIVELLO DI URGENZA
DI BULLISMO E
VITTIMIZZAZIONE

Codice rosso

**Interventi di emergenza con
supporto della rete**





Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO "G. ADAMOLI" DI BESOZZO
Via degli orti, 5_21023 Besozzo (VA) - Tel 0332-77.02.04
e-mail: vaic81200g@istruzione.it- sito web: www.icsadamoli.edu.it
posta elettronica certificata: vaic81200g@pec.istruzione.it

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

In generale la situazione è

Migliorata

:

Rimasta invariata

Peggiorata

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata

Rimasta invariata

Peggiorata

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata

Rimasta invariata

Peggiorata

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

In generale la situazione è:

Migliorata

Rimasta invariata

Peggiorata

Descrivere come:

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)

<input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<input type="checkbox"/> Sono un adulto che ha responsabilità genitoriale su un minore di 14 anni che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC <u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> pressioni | <input type="checkbox"/> alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (<i>es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.</i>) |
| <input type="checkbox"/> aggressione | |
| <input type="checkbox"/> molestia | |
| <input type="checkbox"/> ricatto | |
| <input type="checkbox"/> ingiuria | |
| <input type="checkbox"/> denigrazione | |
| <input type="checkbox"/> diffamazione | <input type="checkbox"/> qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici |
| <input type="checkbox"/> furto d'identità (<i>es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.</i>) | |

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- sul sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio l'URL specifico*]

- su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

- altro [*specificare*]

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo *[allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili]*;
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso _____;
- No

Luogo, data

Nome e cognome

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpd@gpdp.it).